

25.11.2021

FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AFFITTI PER ATTIVITÀ TURISTICO- RICETTIVE

Il soggetto che esercita un'attività-turistico ricettiva, con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso, potrà fruire del bonus affitti per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021 a prescindere dalla verifica del requisito del calo del fatturato.

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n.713 del 15 ottobre 2021 dove ha affermato che la società istante - sempreché sia in possesso dei requisiti previsti dal terzo periodo del comma 5 dell'articolo 28 del Decreto rilancio, ovvero:

- (i) domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso,**
- (ii) sussistenza dello stato di emergenza alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) e**
- (iii) domicilio fiscale o sede operativa stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento,**

potrà fruire del credito di imposta di cui all'articolo 28 del Decreto rilancio per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla verifica del requisito del calo del fatturato.

L'agenzia delle entrate chiarisce anche che i numerosi interventi operati dal Legislatore, che riflettono le necessità di garantire un tempestivo ed efficace contrasto alla situazione di emergenza derivante dalla Pandemia COVID-19, inserendo, di volta in volta, ulteriori soggetti fruitori e modificando alcune condizioni di accesso al credito d'imposta in esame, non ne hanno mutato le modalità originarie di fruizione se non in relazione ai singoli requisiti ridefiniti per i mesi successivi all'entrata in vigore delle menzionate modifiche normative.

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.